


**Allegato 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto**

N.	DOMANDA	RISPOSTA
<b>Quesiti di carattere generale</b>		
1	È possibile che l'impresa richiedente affidi i lavori a più fornitori, ad esempio uno per la bonifica della copertura in cemento amianto e uno per il rifacimento della nuova copertura?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 all'Avviso pubblico. In ogni caso dovrà essere prodotto in fase di rendicontazione il "prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate", come richiesto dall'Allegato 3.
2	È possibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura subappalti ad altra ditta la bonifica da amianto? Viceversa è possibile per la ditta che si occupa della bonifica da amianto subappaltare ad altra ditta il rifacimento del tetto?	L'Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché le fatture prodotte in fase di rendicontazione corrispondano alle spese previste riportate nei preventivi e nella perizia asseverata e purché gli interventi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali 10A, 10B o 5, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 all'Avviso pubblico. Si segnala a questo proposito che secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08 il datore di lavoro è comunque responsabile della scelta delle ditte che svolgono le operazioni di smaltimento e trasporto del MCA. In ogni caso dovrà essere prodotto in fase di rendicontazione il "prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate", come richiesto dall'Allegato 3.
3	Nell'Allegato 3, pag. 5 viene specificato che all'impresa richiedente proprietaria dell'immobile sarà finanziato solo l'intervento nella parte dell'immobile occupata dai propri lavoratori e non locata. Si indica inoltre che "Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento"; si intende sempre in riferimento alla sola parte dell'immobile in cui i suoi lavoratori svolgono l'attività o sarà finanziato anche l'intervento di bonifica sulla restante parte dell'immobile?	Come previsto dall'Allegato 3, gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. Pertanto, sia nel caso di impresa proprietaria sia nel caso di impresa locataria, il finanziamento può riguardare esclusivamente la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell'impresa richiedente.
4	Per i progetti di bonifica da materiale contenenti amianto a quale data l'impresa deve essere proprietaria, locataria o comodataria dell'immobile per il quale s'intende realizzare l'intervento?	Come previsto dall'art. 23 dell'Avviso pubblico, il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione o comodato) alla data di pubblicazione dell'Avviso, quindi al 20/12/2018.

<b>5</b>	In caso di presentazione del Piano di lavoro prima del 31 maggio 2019, attraverso quali documenti l'impresa può dare evidenza, in fase di rendicontazione, della data effettiva di inizio lavori?	Nel caso prospettato la documentazione presentata dovrà fornire un'evidenza oggettiva della data di inizio lavori; a titolo di esempio si ritiene idonea la documentazione presentata al Comune (CILA o SCIA) o alla Asl e alla Direzione provinciale del lavoro competente (notifica preliminare).
<b>6</b>	Tra la documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda è riportato il certificato di analisi o rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione); esistono dei vincoli sulla data in cui deve essere emessa la certificazione?	Nell'Allegato 3 non viene specificata una data limite per la certificazione; si fa presente tuttavia che il "Modulo B3 - Facsimile di perizia asseverata per i progetti di cui all'Allegato 3" richiede l'indicazione degli estremi del certificato. Si evidenzia inoltre che, se sostenute prima del 31 maggio 2019, le spese per la determinazione analitica potranno essere inserite tra le spese tecniche solo se effettuate ai fini del piano di lavoro anch'esso presentato prima di tale data. A tal fine all'interno del piano di lavoro dovrà risultare il riferimento al certificato di analisi/rapporto di prova.
<b>7</b>	Dove si può reperire l'elenco dei laboratori qualificati dal Ministero della salute per le analisi sull'amianto?	La lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto è disponibile sul sito del Ministero della salute, nelle pagine dedicate all'amianto.

### Quesiti relativi agli interventi di bonifica da MCA

<b>8</b>	Cosa si intende nelle Tipologie di intervento a) e f) con le espressioni matrice friabile e matrice compatta?	Le definizioni di "friabile" e "compatto" cui fare riferimento sono quelle contenute nel d.m. 6/9/1994: <ul style="list-style-type: none"> <li>• friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale</li> <li>• compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).</li> </ul>
<b>9</b>	La posa in opera di un nuovo mattonato o di un parquet sopra una pavimentazione in vinile amianto rientra tra gli interventi di bonifica finanziabili?	No. L'intervento descritto non comporta la rimozione del materiale contenente amianto ed è quindi escluso dagli interventi finanziabili come specificato al punto 3 dell'Allegato 3 dell'Avviso pubblico.
<b>10</b>	Nel caso l'intervento riguardi la rimozione di MCA da parti diverse del capannone, quali p.es. la copertura e la pavimentazione, è sufficiente indicare nella domanda una delle due tipologie di intervento interessate?	No, in questo caso si devono selezionare in domanda tutte le diverse tipologie di intervento. La procedura attribuirà automaticamente il punteggio maggiore tra quelli delle tipologie selezionate.
<b>11</b>	Nel caso di progetto di bonifica di manufatti in amianto presenti negli impianti frenanti ("ferodi") dei motori traslatori ed argani di sollevamento di carriponte e gru a torre si chiede a quale tipologia di intervento debba essere riferito il progetto e come si deve	La tipologia di intervento idonea è la c): Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.). Per quanto concerne la quantificazione dei costi l'Allegato 3

	<p>quantificare il costo della rimozione e dello smaltimento dei MCA</p>	<p>dell'Avviso pubblico ISI 2018 pone delle limitazioni alle spese computabili solo per la Tipologia di intervento e) relativa alla bonifica di coperture in MCA. Per gli altri interventi valgono le condizioni generali definite nell'Avviso pubblico e nell'Allegato 3; si precisa che per la tipologia di intervento c) non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.</p>
<p><b>12</b></p>	<p>Si deve rimuovere un controsoffitto in MCA. Si chiede quale intervento si deve selezionare</p>	<p>Per la rimozione di un controsoffitto in MCA si dovrà selezionare l'intervento a). Per il finanziamento di questo intervento valgono le condizioni generali dell'Avviso pubblico, non essendo poste limitazioni particolari nell'Allegato 3; si precisa che per tale tipologia di intervento non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.</p>
<p><b>13</b></p>	<p>Si devono rimuovere nell'ambito del medesimo progetto di bonifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copertura in cemento amianto</li> <li>• la sottocopertura in MCA</li> <li>• il controsoffitto in MCA</li> </ul> <p>posizionati come da schema seguente A quale tipologia di intervento si deve fare riferimento? Come devono essere calcolate le spese ammissibili per la bonifica e il rifacimento dei diversi elementi?</p> 	<p>Si premette che per "sottocopertura" si intende un rivestimento interno situato subito al di sotto della copertura e a diretto contatto con questa, mentre per "controsoffitto" si intende un elemento autonomo realizzato al di sotto del soffitto e non a diretto contatto con la copertura. Nel caso in questione, tenendo conto delle definizioni date, devono essere selezionate le seguenti tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tipologia e) per copertura e sottocopertura; sono ammissibili le spese sia di bonifica che di rifacimento con i limiti previsti dall'Allegato 3;</li> <li>• tipologia a) per il controsoffitto; sono ammissibili le sole spese di bonifica.</li> </ul>
<p><b>14</b></p>	<p>Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, è finanziabile il rifacimento di una copertura avente superficie maggiore di quella in cemento amianto rimossa?</p>	<p>No, nel caso in cui la superficie della copertura sostitutiva ecceda quella della copertura in MCA preesistente, nel computo delle spese di progetto si terrà conto unicamente della porzione riferibile alla sostituzione della copertura rimossa. La porzione eccedente sarà quindi interamente a carico del richiedente.</p>

**15**

Nel caso di bonifica di facciate (timpani) e pareti in MCA, sono ammissibili le spese per il rifacimento delle stesse?

La bonifica di facciate e pareti in MCA rientra nell'intervento a) o nell'intervento f); pertanto il computo delle spese segue le regole generali dell'Avviso pubblico e dell'Allegato 3; per tali tipologie di intervento non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.

**Allegato 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto**

N.	DOMANDA	RISPOSTA
<b>Quesiti relativi agli interventi di bonifica da MCA</b>		
<b>16</b>	La FAQ n.12 riporta che: "Per la rimozione di un controsoffitto in MCA si dovrà selezionare la Tipologia di intervento a) relativa alla "Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile". Qualora si debba smaltire un controsoffitto in MCA in matrice compatta quale intervento si deve selezionare?	La Tipologia di intervento a) si riferisce a componenti edilizie contenenti amianto in matrice friabile; tra queste componenti sono citati, a titolo esemplificativo, anche i controsoffitti. Qualora, nel caso specifico, il controsoffitto sia costituito da materiali contenenti amianto in matrice compatta si dovrà fare riferimento alla Tipologia di intervento f).